

REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che nell'ambito dell'accordo internazionale relativo al settore lattiero-caseario, il comitato del protocollo concernente i grassi ha deciso, in data 12 luglio 1988, di autorizzare, in via eccezionale, la vendita di burro a destinazione dell'URSS a determinate condizioni relativamente ai quantitativi, ai prezzi e ai termini; che è pertanto opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2194/87⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 2 i termini « verso una delle destinazioni indicate nell'allegato » sono sostituiti dai termini « verso la zona C 2 figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10) »;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Il contratto di vendita con i paesi destinatari deve essere stipulato entro e non oltre il 15 agosto 1988.

Tutti i contratti di vendita conclusi entro il 15 agosto 1988 devono essere immediatamente comunicati alla Commissione ».

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) i quantitativi di burro messi in vendita ».

3) All'articolo 5:

a) al paragrafo 2:

— alla lettera c), i termini « la prevista destinazione del burro » sono sostituiti dai termini « la destinazione del burro »;

— alla lettera f), i termini « negli altri Stati membri » sono sostituiti dai termini « in un altro Stato membro »;

b) al paragrafo 3:

— alla lettera a), i termini « negli altri Stati membri » sono sostituiti dai termini « in un altro Stato membro »;

— alla lettera b), i termini « la destinazione indicata nell'offerta » sono sostituiti dai termini « la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 »;

— alla lettera d) la data del « 31 dicembre 1986 » è sostituita dal « 15 agosto 1988 ».

4) All'articolo 7, paragrafo 1:

a) al primo comma, primo trattino i termini « a destinazione di un solo paese terzo » sono soppressi;

b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Si può decidere di non dare seguito alla gara in particolare se l'insieme delle offerte ricevute non consente di raggiungere il quantitativo minimo di cui al comma precedente ».

5) All'articolo 8:

a) al paragrafo 1 i termini « tenuto conto eventualmente della destinazione » sono soppressi;

b) al paragrafo 2, i termini « per la destinazione del burro indicata nell'offerta » sono soppressi.

6) All'articolo 9:

a) al paragrafo 4 è inserito il secondo comma che segue:

« Nella dichiarazione di esportazione ed eventualmente nell'esemplare di controllo T 5 è indicata la seguente dicitura:

« senza restituzione, importi compensativi monetari in vigore il 31 dicembre 1986, destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 765/86 »;

b) al paragrafo 5, i termini « conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » sono sostituiti dai termini « a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1) ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 32.